I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 1177/77 DEL CONSIGLIO

**del 17 maggio 1977**

**relativo alla conclusione di un accordo tra la Comunità economica europea, la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Austria sull'estensione del campo d'applicazione della normativa in materia di transito comunitario**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, sull'applicazione della normativa in materia di transito comunitario [1], firmato il 23 novembre 1972, e l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica d'Austria, avente lo stesso oggetto [2], firmato il 30 novembre 1972, si propongono di semplificare le formalità doganali al passaggio delle frontiere dei trasporti di merci, che attraversano sia il territorio della Comunità, che quello della Svizzera o dell'Austria ;

considerando che tale obiettivo non viene raggiunto nel caso in cui i trasporti attraversano tanto il territorio della Comunità quanto quello della Svizzera e dell'Austria, avendo ciascun accordo un carattere strettamente bilaterale ;

considerando che sarebbe nell'interesse di tutte le parti contraenti dei due accordi estendere il campo d'applicazione delle disposizioni degli accordi stessi ai trasporti in questione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

L'accordo tra la Comunità economica europea, la Confederazione svizzera e la Repubblica d'Austria sull'estensione del campo d'applicazione della normativa in materia di transito comunitario viene approvato a nome della Comunità.

Il testo dell'accordo è allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presidente del Consiglio effettua la notifica prevista all'articolo 5 dell'accordo [3].

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

[1] GU n. L 294 del 19. 12. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 294 del 19. 12. 1972, pag. 86.

[3] La data d'entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 maggio 1977.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

J. SILKIN